

LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 1978, N. 20¹ ²

**Trasmissione di atti e di dati alla Giunta regionale
da parte degli enti, istituti ed aziende di credito a
carattere regionale³**

Art. 1

Gli enti, gli istituti e le aziende di credito, indicati nell'articolo 5, punto 3) del d.p.r. 31 agosto 1972, n. 670, aventi carattere regionale ai sensi dell'articolo 2 del d.p.r. 26 marzo 1977, n. 234, sono tenuti a trasmettere alla giunta regionale - assessorato competente per materia - copia delle situazioni periodiche, dei bilanci e dei verbali delle assemblee.

Per quanto riguarda le situazioni periodiche ed i bilanci degli enti, degli istituti e delle aziende di credito a carattere regionale, si applica il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 5 del D.P.R. 26 marzo 1977, n. 234.

Le notizie, le informazioni ed i dati riguardanti gli enti, gli istituti e le aziende di credito a carattere regionale, in possesso della Giunta regionale, sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.

La periodicità della trasmissione delle situazioni periodiche e dei bilanci degli enti, degli istituti e delle aziende di credito a

¹ Il Regolamento di esecuzione della presente legge, approvato con D.P.G.R. 29 novembre 1979, n. 8 e pubblicato in B.U.R. 3 giugno 1980, n. 30 - suppl. ord. è stato oggetto delle seguenti modifiche:

1. Sostituzione dell'art. 5 con D.P.G.R. 27.3.1980, n. 3/L - pubblicato in B.U.R. 22.7.1980, n. 38 suppl. n. 2.

² La presente legge è priva della numerazione dei commi in quanto non pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

³ In B.U. 21 novembre 1978, n. 59.

carattere regionale non potrà essere diversa da quella fissata dall'organo di vigilanza statale.

Con regolamento di esecuzione della presente legge saranno stabilite le modalità per la trasmissione degli atti e dei dati, di cui al primo comma, alla Giunta regionale - Assessorato competente per materia.

Art. 2

La Giunta regionale fornisce alle Giunte provinciali di Trento e di Bolzano, su loro richiesta, i dati pervenuti dalle aziende di credito a carattere regionale, ritenuti necessari per la programmazione delle attività di loro competenza, fermo restando, anche per gli uffici provinciali, l'obbligo del segreto d'ufficio previsto dal terzo comma del precedente articolo 1.

